

Comune

Di

ACQUANEGRARA

CREMONENSE

REGOLAMENTO PER

LA CONCESSIONE DI

CONTRIBUTI COMUNALI

LEGGE 07/08/1990 N 241

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI -

ART.1 - FINALITA' -

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, ad enti pubblici e privati, ai sensi dell'art.12 della legge 07/08/90 N° 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa, per il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme a cui gli stessi si riferiscono.

ART.2 - SETTORI DI INTERVENTO -

Le concessioni di cui al precedente art.1 sono erogate a domanda degli interessati, indirizzata al Sindaco, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE
- ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE
- TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI
- ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E TEMPO LIBERO
- SVILUPPO ECONOMICO
- INTERVENTI STRAORDINARI

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte su modello predisposto dall'Amministrazione, come da copie allegate al presente regolamento e che ne sono parte integrante, e dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e le informazioni utili ai fini di una corretta valutazione, nonché la documentazione richiesta per i rispettivi settori di intervento.

Le istanze pervenute sono assegnate, per il procedimento istruttorio, al servizio competente. Una volta istruite, sono rimesse alla Giunta Comunale (salvo i casi previsti dal successivo art.15) la quale, tenuto conto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, decide l'importo da assegnare.

La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere può richiedere al servizio competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

ART.3 -

La concessione di sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, viene disposta dall'Amm.Com. per il solo fine di rimuovere le cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale, che possono provocare fenomeni di emarginazione, di disagio o di indigenza, nonché per favorire attività culturali, sportive e/o ricreative, nonché la valorizzazione dei settori economici o tradizionali che riguardano la generalità dei cittadini o categorie determinate.

ART.4 - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati a:

- a= ALLA PROTEZIONE E TUTELA DEL BAMBINO
- b= ALLA PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI E DEI GIOVANI IN ETA' EVOLUTIVA
- c= ALLA ASSISTENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANZIANI
- d= ALLA ASSISTENZA, SOSTEGNO E TUTELA DEI CITTADINI INABILI
- e= ALLA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO SOCIALE, SCOLASTICO E LAVORATIVO DI SOGGETTI HANDICAPPATI
- f= ALLA PREVENZIONE E AL RICUPERO DELLE TOSSICODIPENDENZE
- g= ALLA PRESTAZIONE DI FORME DI ASSISTENZA A PERSONE E FAMIGLIE CHE SI TROVANO MOMENTANEAMENTE IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE, FINALIZZANDO GLI INTERVENTI ALLA NORMALIZZAZIONE DELLE SITUAZIONI ECCEZIONALI AFFRONTATE ED AL REINSERIMENTO SOCIALE E PRODUTTIVO DELLE PERSONE ASSISTITE

ART.5 - ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di Enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente a:

- a= A FAVORE DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE ED EDUCATIVA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE
- b= A FAVORE DEI SOGGETTI CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI E MONUMENTALI, DELLE TRADIZIONI STORICHE, CULTURALI E SOCIALI CHE COSTITUISCONO IL PATRIMONIO DELLA COMUNITA'
- c= A FAVORE DEI SOGGETTI NON PROFESSIONALI CHE, SENZA SCOPO DI LUCRO PROMUOVONO SCAMBI DI CONOSCENZA, EDUCATIVI E CULTURALI, FRA I GIOVANI DEL COMUNE E QUELLI DI ALTRE COMUNITA' NAZIONALI O STRANIERE
- d= A FAVORE DEI SOGGETTI CHE ORGANIZZANO NEL TERRITORIO COMUNALE CONVEGNI, MOSTRE, ESPOSIZIONI, RASSEGNE, AVENTI FINALITA' CULTURALI, ARTISTICHE, SCIENTIFICHE, SOCIALI, CHE COSTITUISCONO RILEVANTE INTERESSE PER LA COMUNITA' E CONCORRONO ALLA SUA VALORIZZAZIONE

ART.6 - TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati a:

- a= AL SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DI ASSOCIAZIONI, COMITATI ED ALTRI ORGANISMI O GRUPPI DI VOLONTARI CHE OPERANO IN VIA CONTINUATIVA PER LA PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE
- b= ALLE INIZIATIVE PER PROMUOVERE NEI CITTADINI IL RISPETTO E LA SALVAGUARDIA DEI VALORI NATURALI E AMBIENTALI
- c= ALLE MOSTRE ED ESPOSIZIONI CHE HANNO PER FINE LA VALORIZZAZIONE DEI BENI AMBIENTALI, LA RAPPRESENTAZIONE DEI PERICOLI CHE MINACCIANO LA LORO CONSERVAZIONE, LE AZIONI ED INIZIATIVE UTILI PER LA LORO PROTEZIONE

ART.7 - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive, sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

Il Comune interviene inoltre a sostegno di Associazioni, Gruppi ed altri organismi, aventi natura associativa, che curano la pratica, da parte di persone residenti nel Comune, di attività sportive amatoriali e di attività fisico/motorie ricreative del tempo libero.

Alle Società ed Organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed alla immagine della Comunità, agevolazioni per l'uso di impianti, sovvenzioni e finanziamenti, sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

Il Comune può concedere contributi una-tantum alle Società ed Associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della Comunità.

ART.8 - SVILUPPO ECONOMICO

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare a:

- a= AL CONCORSO PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, RASSEGNE E SIMILI MANIFESTAZIONI, SIA CHE ESSE SI TENGANO SUL TERRITORIO DEL COMUNE, SIA AL DI FUORI DI ESSO, QUANDO ACCOLGONO UNA SIGNIFICATIVA PARTECIPAZIONE DELLE ATTIVITA' ESERCITATE NEL COMUNE
- b= AL CONCORSO PER L'EFFETTUAZIONE DI INIZIATIVE COLLETTIVE DI PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI, QUANDO L'ADESIONE ALLE STESSE SIA APERTA A TUTTE LE AZIENDE OPERANTI AVENTI SEDE NEL COMUNE
- c= AL CONCORSO PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE QUALIFICANTI PER L'IMMAGINE DELLA COMUNITA' E DEL SUO PATRIMONIO AMBIENTALE, ARTISTICO E STORICO, DELLE PRODUZIONI TIPICHE LOCALI, CHE ABBIANO PER FINE DI INCREMENTARE I FLUSSI TURISTICI PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE
- d= A CONTRIBUTI ANNUALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PRO-LOCO E DI ALTRI ORGANISMI VOLONTARIAMENTE COSTITUITISI PER VALORIZZARE ZONE ED ATTIVITA' PARTICOLARI ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

ART.9 - INTERVENTI STRAORDINARI

Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta Municipale ritenga che sussista un interesse reale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato, se sussiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

ART.10 - SOGGETTI AMMESSI

Possano beneficiare degli interventi:

- a= PERSONE E NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI O NORMALMENTE PRESENTI NEL COMUNE SUSTISTENDO LE MOTIVAZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' STABILITE DAL PRESENTE REGOLAMENTO
- b= ENTI PUBBLICI, PER LE ATTIVITA' CHE GLI STESSI ESPLICANO A BENEFICIO DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE
- c= ENTI PRIVATI, ASSOCIAZIONI ANCHE NON RICONOSCIUTE, FONDAZIONI, COMITATI ED ALTRE ISTITUZIONI DI CARATTERE PRIVATO, CHE ESERCITANO PREVALENTEMENTE LA LORO ATTIVITA' IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di Enti pubblici e privati, associazioni e comitati per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre Comunità italiane o straniere colpite da calamità o da altri eventi eccezionali, oppure concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assuma rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.

ART.11 - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Per gli Enti, pubblici e privati, le Associazioni, le Fondazioni ed i Comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o, comunque pertinente, alla Comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata, e del preventivo finanziario nel quale risultino le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Sono esonerate dalla presentazione della suddetta documentazione amministrativa le istanze rivolte ad ottenere contributi simbolici di rappresentanza (targhe, coppe, ecc, ecc, .)

ART.12

Gli Enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività, sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti, da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO II

ART. 13 - CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI DI SINGOLI CITTADINI

L'erogazione dell'assistenza generica fa riferimento a quei cittadini del territorio comunale che vengono a trovarsi in condizioni di particolare indigenza economica, sia per motivi contingenti che per situazioni connesse al loro stato permanente.

L'assistenza di cui al presente regolamento si può estrinsecare in sussidi in denaro ("una tantum" o continuativi) o in altre forme ritenute consone alle particolari esigenze del richiedente o tramite l'erogazione di servizi (gas, energia elettrica, ecc.).

ART. 14

I contributi o altre attività economiche, per le finalità di cui all'Art. 4 vengono concessi, nell'ambito delle disponibilità annuali di bilancio, quando viene riconosciuto lo stato di bisogno e quando non vi siano altri soggetti tenuti a provvedere all'integrazione del reddito o alla somministrazione degli alimenti.

A tale scopo, i richiedenti dovranno produrre dimostrazione sia del reddito personale, sia di quello del nucleo familiare, nonché di quello dei soggetti tenuti al mantenimento ai sensi dell'Art. 433 del Codice Civile. La valutazione per la concessione del contributo avverrà sulla base della seguente tabella:

COMPON. NUCLEO FAMIL.	FATTORE DI MOLTIPLICAZIONE DELLA PENSIONE MINIMA ANNUA					
	1,2	1,5	1,8	2,3	3,0	
1	50%	20%	=	=	=	
2	80%	50%	30%	=	=	CONTRIB.
3	100%	80%	50%	20%	=	MASSIMO
4	100%	100%	70%	50%	30%	CONCEDIB.
5	100%	100%	100%	100%	60%	

I redditi previsti nella tabella saranno diminuiti di £ 1.000.000 nel caso il richiedente o il suo nucleo familiare non possiedano la casa di normale abitazione; saranno invece aumentati di £ 1.000.000 qualora il richiedente o altri del suo nucleo familiare possiedano una o più abitazioni diverse da quella di abituale dimora.

I redditi summenzionati saranno ulteriormente aumentati in ragione di £ 50.000 ogni milione di reddito oltre i 20.000.000, dei nuclei familiari dei soggetti tenuti al mantenimento, di cui ai commi precedenti.

I redditi dichiarati da agricoltura o da lavoro autonomo potranno essere calcolati anche con il metodo induttivo.

Per le persone alle quali venga riconosciuto il bisogno di ricovero in strutture a qualsiasi titolo, il contributo, in assenza di soggetti tenuti al mantenimento, è dovuto fino alla copertura della differenza tra il reddito percepito e retta praticata dalla struttura ospitante.

In questo caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di proporre la sistemazione in strutture a retta inferiore.

Nei casi in cui i soggetti abbiano immediate necessità di assistenza, il Sindaco, sentiti i servizi di competenza, può adottare provvedimenti urgenti, limitati alla soluzione contingente del caso, dando comunicazione alla Giunta e alla commissione prevista dal successivo Art. 17, dell'intervento disposto.

ART. 15

Le istanze pervenute sono assegnate, per il procedimento istruttorio, al servizio competente. Una volta istruite sono rimesse alla apposita commissione consiliare istituita con i criteri di cui all'Art. 17, la quale, formulato il proprio parere le rimette alla Giunta Comunale. L'importo dell'intervento verrà determinato di volta in volta dalla Giunta Comunale in relazione allo stanziamento di bilancio. Copia degli atti relativi alla concessione dei contributi saranno trasmessi alla commissione prevista dall'Art. 17.

ART. 16

Per gli Enti e associazioni il contributo viene concesso in relazione al tipo di attività svolta e al suo prevalente carattere sociale e di pubblica utilità, nonché al numero di persone coinvolte nell'attività stessa sia a titolo di soci che a titolo di simpatizzanti o partecipanti. Deve trattarsi di Associazioni ed Enti non aventi fini di lucro, di Associazioni ed Enti le cui finalità, sociali, culturali, sportive e religiose, siano notoriamente riconosciute, di Associazioni ed Enti aventi prioritariamente la loro sede nel territorio del Comune. Verrà inoltre privilegiata l'attività di tipo continuativo rispetto a quella praticata in modo saltuario o ricorrente nell'arco dell'anno. La Giunta Comunale, sentita la conferenza dei Capigruppo Consiliari, può erogare contributi "UNA-TANTUM" per manifestazioni straordinarie sportive, culturali, religiose ovvero che tendano a valorizzare le tradizioni popolari locali.

ART. 17

La commissione di cui agli art. 2 - 14 - 15 - è composta da N° 3 membri e viene eletta, nel suo seno, dal Consiglio Comunale con rispetto della rappresentanza delle minoranze.

ART. 18

La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990 N° 142, degli Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i cittadini che ne fanno richiesta.

ART.19

1. E' istituito,entro il 31 marzo 1992,l'albo dei soggetti,comprese le persone fisiche,a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario,sovvenzioni,crediti,sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'albo è aggiornato annualmente,entro il 31 marzo,con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. l'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi,in copia autenticata,alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,entro il 30 aprile di ogni anno,con inizio dal 1992.

ART.20

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento,ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a) ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE
- b) ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO
- c) SVILUPPO ECONOMICO
- d) ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE
- e) TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI
- f) INTERVENTI STRAORDINARI
- g) ALTRI BENEFICI ED INTERVENTI

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) COGNOME E NOME,ANNO DI NASCITA,INDIRIZZO
- b) FINALITA' DELL'INTERVENTO ESPRESSE IN FORMA SINTETICA
- c) IMPORTO O VALORE ECONOMICO DELL'INTERVENTO TOTALE NELL'ANNO
- d) DURATA,IN MESI, DELL'INTERVENTO
- e) DISPOSIZIONI DI LEGGE IN BASE ALLA QUALE HANNO AVUTO LUOGO LE EROGAZIONI (O,IN MANCANZA,NORMA REGOLAMENTARE)

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata,associazioni ed altri organismi,iscritti nell'albo sono indicati:

- a) DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE,NATURA GIURIDICA DELL'ENTE O FORMA ASSOCIATIVA O SOCIETARIA
- b) INDIRIZZO
- c) FINALITA' DELL'INTERVENTO ESPRESSE IN FORMA SINTETICA
- d) IMPORTO O VALORE ECONOMICO DELL'INTERVENTO TOTALE NELL'ANNO
- e) DISPOSIZIONI DI LEGGE IN BASE ALLA QUALE HANNO AVUTO LUOGO LE EROGAZIONI (O,IN MANCANZA,NORMA REGOLAMENTARE)

ART.21

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria comunale,in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato,in base alle risultanze contabili,dall'ufficio di Ragioneria.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

ART.22 CONTRIBUTI PER SERVIZI EROGATI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

L'importo di contributi integrativi di quote o rette riguardanti servizi sociali essenziali erogati da altri Enti Pubblici non espletati dal Comune (es. servizio mense scolastiche), qualora nel Bilancio preventivo sia stato previsto un apposito capitolo di spesa, verrà erogato in relazione allo stanziamento applicando la tabella di cui all'art.14 ipotizzando il fattore di moltiplicazione massimo.